

Sulla nullità della notificazione a mezzo del servizio postale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 c.p.c., intitolato "**Nullità della notificazione**",
"La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157."

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, inoltre, secondo la giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite: "*Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 9962/10, che "Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ."*. **Perché l'avviso di ricevimento provi, fino a querela di falso, che l'atto sia stato consegnato al destinatario è dunque necessario che:**

- a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo del destinatario;
- b) il consegnatario dell'atto abbia **apposto la propria firma** (ancorchè illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" (Cass. civ., 19/01/2016, n. 879; tra tante, Cass. civ., 31/07/2015, n. 16289; Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2010, n. 9962).

Invero, precisa, altresì, la Cassazione: “Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che **l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).**” (Cass. cit. S.U. 2010/9962);

Dunque, “non è richiesta, poi, nella notifica a mezzo del servizio postale, l'indicazione delle generalità del messo responsabile della procedura notificatoria, il numero di registro cronologico ed il sigillo dell'ufficio incaricato delle notificazioni, essendo richiesto il mero invio di raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'ufficio e **la sottoscrizione del destinatario sulla cartolina di ricevimento.**” (Cass. 31.10.2017 n. 25946).

Infine, occorre rilevare che quand'anche “il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma” sull'avviso di ricevimento, soltanto le attestazioni in esso contenute inerenti alle attività direttamente svolte dall'agente postale ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute farebbero piena prova fino a querela di falso,

“mentre le altre attestazioni, relative a circostanze non direttamente percepite da lui ma venute a sua conoscenza attraverso dichiarazioni di terzi, quali, ad esempio, la sede della società destinataria della notificazione e la qualità della persona consegnataria dell'atto, fanno fede fino a prova contraria, sicchè, in relazione a queste ultime, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. n. 5040 del 1987).” (Cass. civ., 26/09/2017, n. 22341).

Marzo 2020